CONTRATTO RELATIVO ALLA SOLA INDIVIDUAZIONE DEL COMPENSO (Committenti privati – Opere non pubbliche)

5

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

tra II sig, residente in, nato a II, C.F, residente in,
via, in proprio / quale legale rappresentante di, con sede in
, P. IVA (persona fisica),
identificatoa mezzo (documento) rilasciato da (autorità) in data
di cui si allega copia, di seguito denominato per brevità "il Committente";
e l'arch, con studio in, via
n iscritto all'Albo/Collegio, dei/degli della Provincia di n
di iscrizione "", partita I.V.A, n, di seguito
denominato "il Professionista".
Tra le parti sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Committente conferisce al Professionista l'incarico
avente ad oggetto e terminerà, presuntivamente ,il;
L'incarico avra inizio il e terminera, presuntivamente ,il;
L'incarico ha la seguente complessità:;
I dati relativi alla polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio della attività
professionale sono i seguenti:;
Art. 2
La misura del compenso, con l'indicazione degli importi specifici relativi alle singole prestazioni
che si prevedono, con l'importo complessivo finale viene così stabilito:
a);
b);
c);
d);
e);
Per un totale complessivo pari ad €

La cadenza temporale con cui dovranno essere pagati i sopra specificati compensi sarà la sequente:

- Il 10% del compenso totale all'atto della sottoscrizione del presente contratto;
- Il 60% in corso d'opera sulla base delle richieste del professionista a suo esclusivo ed insindacabile giudizio;
- Il residuo 30% a compimento delle prestazioni professionali oggetto d'incarico.

La misura del compenso viene espressamente accettata dal Committente, e ritenuta da entrambe le parti congrua e soddisfacente.

Art. 4

Le parti stabiliscono che la misura del compenso è stata quantificata in base ad oneri ipotizzabili, così come individuati al momento della sottoscrizione del presente contratto; ne consegue che la misura del compenso potrà comunque subire variazioni in base allo svolgimento delle attività derivante da varianti e/o riserve, per cause impreviste e imprevedibili e nel rispetto della normativa vigente, e comunque ogni altro aspetto connesso e collegato allo svolgimento delle prestazioni professionali nonché sancito da norme di legge.

Art. 5

Le variazioni di cui al precedente articolo verranno prontamente comunicate al committente dal Professionista, per iscritto mediante conferenza di trattazione presso lo studio del Professionista o per iscritto a mezzo raccomandata A/R, e dovranno essere accettate e approvate per iscritto dalla parte committente.

In caso di mancata accettazione delle variazioni senza giustificazioni da parte del Committente, o in caso di mancato accordo tra le parti, l'Architetto potrà sospendere le attività professionali e risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6

Qualora il Committente non ritenga di accettare le variazioni di cui all'art. 4, ha facoltà di revocare l'incarico al Professionista e di corrispondergli le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta, in base alla quantificazione del compenso come in precedenza dettagliato all'art. 2 del presente contratto.

Art. 7

Il Committente si impegna a corrispondere al Professionista la misura del compenso, come meglio precisata nel precedente art. 2, a seguito di notula dei compensi che il professionista emetterà facendola seguire, dopo il pagamento di quanto in essa precisato, da opportuna fattura. Il pagamento di quanto precisato nella notula dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della stessa.

Art. 8

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione di incarico, sarà ricercata la soluzione in via bonaria attraverso l'intermediazione di un collegio arbitrale di tre membri di cui uno nominato da ciascuno dei contraenti il terzo, in veste di Presidente, indicato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine professionale cui appartiene il tecnico incaricato.

In difetto di soluzione bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di residenza o domicilio elettivo del Committente.

Art. 9

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 10

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto trova applicazione il Codice Civile ed il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabile.

Allegati: A) copia documenti identificativi del cliente.
, lì
Firma Committente
Firma Professionista

Il sottoscritto, in qualità di Committente, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed att
ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Committente dichiara d accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 10.
Firma Committente